

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PROTOCOLLO MOBILITA' INTERNAZIONALE IN USCITA

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti dell'I.T.S. 'M. Buonarroti' che scelgono di trascorrere un periodo di studio all'estero, e per uniformare il trattamento di tutti gli studenti interessati, il nostro Istituto individua le seguenti modalità operative, deliberate dagli Organi Collegiali competenti, considerata la normativa vigente, e in particolare:

- C.M. 181/97, che disciplina la mobilità studentesca internazionale;
- C.M. 236/99, che dà indicazioni sull'attribuzione dei crediti scolastici;
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto.

Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. TITOLO V – Soggiorni di studio all'estero;

- Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Nota Prot. 843 10 aprile 2013, "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale";
- Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 del 28-03-2017, comma 7.

La Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013, contenente le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", è volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero, sia gli studenti stranieri ospiti dell'Istituto". Tale Nota:

- sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'Estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
- suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
- chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative.

ATTI PRELIMINARI AL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Affinché i soggiorni di studio individuali diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori: lo studente e i suoi genitori, i docenti del consiglio di classe, il Coordinatore di classe, il Referente Mobilità Internazionale, il Dirigente Scolastico, i compagni di classe, il soggetto organizzatore.

I genitori dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero devono presentare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico entro la prima settimana di maggio e informare tempestivamente il coordinatore di classe e la segreteria didattica presentando il modello A (in allegato);

Il Dirigente Scolastico redige una presa d'atto (modello B, in allegato), per dare corso alle azioni necessarie. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi sulla base di iniziative di singoli studenti, che possono avvalersi di agenzie formative specifiche; detti soggiorni possono essere di tre-sei mesi, da svolgersi preferibilmente nel primo quadrimestre, oppure della durata dell'intero anno scolastico. I soggiorni individuali di studio devono essere svolti nel penultimo anno del percorso di studi, ed essere richiesti entro il termine del terzo anno.

1) I genitori e lo studente devono sottoscrivere il Patto Formativo (vedi modello C allegato).

2) Lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1".

3) Prima della partenza, nel corso dell'anno scolastico precedente e comunque entro fine maggio, il Consiglio di classe, presa visione della comunicazione presentata dalla famiglia (modello A), della presa d'atto della scuola (modello B) e della documentazione allegata, esprime un parere preliminare sull'opportunità e sulla durata di tale frequenza all'estero, considerando l'andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. A tal fine suggerisce anche di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi del percorso formativo frequentato in Italia. Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:

- il profilo almeno sufficiente in tutte le discipline;
- la presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico;
- un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.

4) Il Consiglio di classe comunica tale motivato parere preliminare, non vincolante, alla famiglia dello studente.

5) Il soggetto organizzatore e i genitori devono fornire all'Istituto un'ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza; fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il Coordinatore di classe della scuola italiana per monitorare l'esperienza.

6) Prima della partenza il Coordinatore di classe consegna allo studente e alla Segreteria Didattica, un documento, concordato con i colleghi nel Consiglio di classe, indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze), individuati dai docenti come prerequisiti irrinunciabili per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante.

7) Il Coordinatore della classe, o un Tutor all'uopo designato nell'ambito del Consiglio di classe, mantiene i contatti con lo studente, riceve informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, fornisce eventuali informazioni utili sulle attività della classe in Italia e al rientro coordina il reinserimento dell'alunno nella stessa.

Lo studente che frequenta un periodo all'estero deve:

- essere promosso al 4^a anno senza sospensioni;
- iscriversi regolarmente alla classe successiva (5^a anno);
- prendere visione del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei disciplinari irrinunciabili;
- impegnarsi a scegliere all'estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto;

- impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti del 4 anno indicati dai docenti nel documento come irrinunciabili, in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero e concordare con i docenti delle materie non svolte, o parzialmente svolte, un piano di studio compatibile con i programmi e i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, che consenta l'acquisizione dei prerequisiti necessari e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso scolastico;
- mantenere rapporti costanti con il Coordinatore di classe/Tutor e il Referente alla mobilità internazionale, durante il soggiorno all'estero, inviando, di norma ogni due mesi, una relazione in merito a: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari;
- controllare periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto e tenere i contatti con la classe.

REINSERIMENTO

Soggiorno di studio all'estero della durata dell'intero anno scolastico

- 1) Lo studente trasmette alla segreteria didattica, entro il mese di giugno nel caso di soggiorno all'estero della durata di un anno, tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero). La documentazione dovrà essere presentata nella lingua del paese ospitante e tradotta in italiano.
- 2) La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata. In presenza di certificazione di frequenza e di valutazione positiva lo studente viene iscritto alla classe 5[^].
- 3) Nel caso tali documenti non fossero pronti per la data di partenza, lo studente deve assicurarsi che la documentazione originale verrà inviata dalla scuola ospitante all'Istituto 'M. Buonarroti' nel più breve tempo possibile.
- 4) Lo studente predispone una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di reinserimento.

Nei primi giorni di settembre, prima dell'avvio dell'anno scolastico o nei primi giorni dello stesso, il Consiglio di classe convoca lo studente per il colloquio di reinserimento. In caso di rientro entro la fine di maggio, lo studente sarà convocato prima della data prevista per gli scrutini.

Nel corso del colloquio, lo studente:

- relaziona sulla propria esperienza all'estero, evidenziando punti di forza ed elementi di debolezza (l'intervento può essere accompagnato da una presentazione multimediale),
- risponde a domande dei docenti sugli argomenti irrinunciabili, concordati in anticipo e relativi al quarto anno dell'indirizzo di studi presso l'ITS 'M. Buonarroti'. In ogni caso, facendo riferimento a non più di tre discipline.

Il Consiglio di classe procede quindi alla valutazione dello studente, con l'attribuzione di un voto per ciascuna disciplina risultato del colloquio, tenendo anche conto della valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti e redige un apposito verbale, nel quale Il Consiglio può anche indicare se sono presenti argomenti sui quali è opportuno un ulteriore ripasso nei primi due mesi di scuola e ulteriori modalità di accertamento del superamento di tali lacune.

Il Consiglio di classe procede inoltre all'attribuzione del credito scolastico per il quarto anno, sulla base della media dei voti ottenuti nel colloquio di reinserimento e nella scuola estera, e al relativo inserimento dello studente in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa.

Soggiorno di studio all'estero nella prima parte dell'anno scolastico

La procedura di reinserimento vale anche per lo studente che trascorre un periodo all'estero nel primo quadrimestre/trimestre. Lo studente riprende regolarmente l'attività scolastica nella classe di appartenenza e, nel corso del secondo quadrimestre, i docenti delle singole discipline verificano l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e irrinunciabili precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero. In sede di scrutinio finale del quarto anno, il Consiglio di classe procede alla valutazione dello studente, considerando anche l'esperienza complessiva all'estero.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero di durata annuale, il Collegio dei Docenti delibera che "All'anno di studio all'estero organizzato da associazioni specializzate riconosciute dal MIUR (...) saranno riconosciute 50 ore, alle quali si potranno aggiungere altre ore, su valutazione del Consiglio di classe, a fronte della presentazione di attestati di partecipazione, durante il soggiorno all'estero, a percorsi/laboratori per lo sviluppo delle citate competenze". Si ritiene infatti che l'anno di studio all'estero promuova competenze trasversali fondamentali e che queste debbano essere riconosciute.

Per periodi di permanenza inferiori all'anno, si riconoscerà un monte ore proporzionale.

MODELLO A
Comunicazione dei genitori

**Al Dirigente Scolastico
dell'I.T.S. 'M. Buonarroti'
Al Consiglio di classe
Al Coordinatore della Classe.....**

E p.c. alla Segreteria Didattica

I sottoscritti _____ (padre)/ _____ (madre)

genitori dell' studente/ssa _____ frequentante nell'anno scolastico

_____ la classe _____ sezione _____ indirizzo _____

informano le SS. VV. in indirizzo che a seguito del programma di studio all'estero organizzato da _____

_____ (denominazione dell'ente

erogante/organizzatore) lo / la studente/ssa parteciperà al programma di studio all'estero in _____

_____ per il periodo che va dal _____

al _____

Per quanto sopra comunicato si richiede il rilascio della dichiarazione di presa d'atto circa il periodo di studio
che lo/la studente/ssa intende svolgere all'estero.

Distinti saluti

Firma di entrambi i genitori _____

N.B. Se l'invio della presente avviene a mezzo mail, l'inoltro deve essere corredato da documento di identità
dei genitori.

MODELLO B

Ai Sigg. _____
Genitori dello/a studente/ssa _____
Classe _____ sez. _____ Indirizzo _____

OGGETTO: RILASCIO DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO CIRCA IL PERIODO DI STUDIO CHE LO STUDENTE INTENDE SVOLGERE ALL'ESTERO.

Su richiesta dei genitori in indirizzo, pervenuta con lettera prot. n. _____ del _____, con la quale comunicano che lo studente inizierà un periodo di studio all'estero con partenza il _____ e rientro il _____ così strutturato:

Programma (denominazione)	
Ente – Associazione – Società organizzatrice	
Paese in cui effettuerà il periodo di studio all'Estero	
Istituto in cui effettuerà il periodo di studio all'Estero (denominazione ed indirizzo)	

Si prende atto di quanto sopra e si dichiara che lo/a studente/ssa _____ nato/a il _____ a _____ e residente a _____ in via _____ CAP _____ è attualmente frequentante la classe TERZA del corso di _____ sez. _____

La durata dell'esperienza di studio all'estero è compresa fra i due mesi e l'intero anno scolastico ed è regolamentata dalle norme vigenti. Si richiama la C.M. n. 181 del 17/7/1997, concernente soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e **che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della **loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani**.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, per il tramite dell'organizzazione proponente il soggiorno, **informazioni relative ai piani e programmi di studio** che l'alunno medesimo intende svolgere, e al sistema di valutazione in essere presso la scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di un colloquio di riallineamento sugli obiettivi didattici sulle discipline fondanti del corso di studi, delibera circa la riammissione dell'alunno, e provvede all'attribuzione del credito scolastico, secondo la vigente normativa, e delle ore di PCTO, secondo quanto previsto in base al Regolamento di Istituto sulla Mobilità Internazionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MODELLO C

I.T.S. 'M. BUONARROTI'

PATTO FORMATIVO PER I PROGRAMMI DI MOBILITA' STUDENTESCA INDIVIDUALI

NOME E COGNOME DELL' ALUNNO/A	
CLASSE	
ANNO SCOLASTICO/PERIODO ALL'ESTERO	
LINGUA STRANIERA NELLA MOBILITÀ	
NOME ED E-MAIL DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE	
CITTÀ E PAESE ESTERO	
SCUOLA (denominazione e indirizzo)	
REFERENTE SOGGETTO/ENTE ORGANIZZATORE - RECAPITI	

L'accordo che segue viene condiviso e sottoscritto dallo studente, dai suoi genitori, dalla scuola.

L'accordo ha lo scopo di:

- concordare un percorso formativo volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine;
- chiarire gli obiettivi formativi e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero e la modalità di valutazione;
- valorizzare il progetto sia come esperienza dello studente, sia come valore aggiunto per la sua classe di appartenenza e per la scuola, anche al fine dell'individuazione di "buone prassi" condivise dall'intera comunità educativa.

Per il conseguimento di tali finalità lo Studente si impegna a:

- tenersi in contatto con il docente Coordinatore di classe, con cadenza almeno bimestrale, per informare il Consiglio di classe sul percorso formativo in itinere;
- consultare periodicamente il Registro Elettronico come mezzo di informazione sul percorso curricolare svolto dalla classe di appartenenza;
- produrre, al rientro in Italia, in modo puntuale ed esaustivo, ogni utile documentazione scolastica acquisita nel paese estero (certificato di frequenza della scuola straniera, materie svolte con relativi programmi, giudizi e valutazioni nelle singole discipline in traduzione giurata), come riportato nel relativo Protocollo di Istituto per la Mobilità Internazionale;
- redigere una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di reinserimento.
- prepararsi sui nuclei irrinunciabili delle discipline di indirizzo, indicate dai docenti in vista del colloquio di reinserimento.

I Genitori si impegnano a:

- seguire il percorso del figlio/a supportando la scuola con notizie periodiche sull'andamento degli studi, sull'esperienza e su quanto utile a favorire il sereno rientro dello studente nella classe;

- curare con attenzione gli adempimenti burocratici, consegnando ogni utile documentazione al rientro in Italia;
- sollecitare e supportare, se necessario, il passaggio di informazioni fra le due scuole (quella di appartenenza e quella ospite) e l'agenzia/ente (ove il progetto venga effettuato per il tramite di agenzia) che prende in carico il progetto.

La Scuola si impegna a:

- nominare un tutor nella persona del Coordinatore di classe, o di altro Componente del Consiglio, con cui lo studente possa interagire per lo scambio di informazioni nel periodo di permanenza all'estero;
- indicare alcuni contenuti irrinunciabili di apprendimento per tutte le discipline del percorso di studi e consegnarle allo studente, tramite il Coordinatore di classe, che ne fornirà copia anche alla segreteria didattica;
- consentire all'alunno, ove la tempistica del rientro lo renda possibile, la frequenza di eventuali attività di recupero estive, normalmente organizzate per gli studenti con "debito formativo", nelle discipline utili al reinserimento nella classe d'origine;
- stabilire le modalità e i tempi per l'accertamento, tramite colloquio di reinserimento, che avverrà prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, o entro lo scrutinio finale in caso di rientro entro la fine di maggio;
- esprimere una valutazione globale che valorizzi l'esperienza del percorso di studio compiuto all'estero e l'accertamento dei contenuti disciplinari irrinunciabili indicati nel programma consegnato;
- attribuire il credito scolastico sulla base delle risultanze dei documenti scolastici prodotti dallo studente al rientro in Italia e delle risultanze del colloquio di reinserimento, nonché le ore di PCTO, secondo quanto previsto dal Protocollo di Istituto.

Caserta, _____

LO STUDENTE _____

I GENITORI _____

IL COORDINATORE DI CLASSE _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____